



DETERMINA N. 84/2021

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI LUBIANA

VISTI	gli atti e i provvedimenti richiamati nell'Allegato n. 1 della presente Determina;
VISTO	il D.M. n. 3618/0667 del 17 dicembre 2020, con cui Stefano Faggioli è stato nominato Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana (chiamato d'ora in poi "l'IIC");
ACCERTATO	che presso l'IIC non prestano servizio dipendenti dotati delle competenze necessarie a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quali definite dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.M. n. 51 del 2012;
PRESO ATTO	della conseguente necessità di acquisire il servizio che consiste in tali funzioni (e che è chiamato d'ora in poi "il Servizio n. 1");
CONSTATATO	che l'IIC ha sede e opera unicamente in un Paese dell'Unione Europea;
CONSTATATO	che dal diritto della Repubblica di Slovenia l'IIC è considerato struttura di pertinenza dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica di Slovenia;
OSSERVATO	che secondo il D.M. n. 51 del 2012 queste ultime due constatazioni implicano che si applichi all'IIC esclusivamente la normativa della Repubblica di Slovenia regolante salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
RILEVATO	che secondo questa normativa la formazione degli Addetti al Primo Soccorso previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.M. n. 51 del 2012, spetta alla Croce Rossa Slovena;
PRESO ATTO	della necessità d'acquisire il servizio che consiste nell'attività di formazione su salute e sicurezza dei lavoratori prevista dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D.M. n. 51 del 2012 e differente dalla formazione dei summenzionati Addetti al Primo Soccorso, (e che è chiamato d'ora in poi "il Servizio n. 2");
CONSTATATO	che i processi produttivi dell'IIC – quali definiti dalla normativa che regola l'attività dell'IIC, e dalla tecnologia attualmente disponibile – implicano che: <ul style="list-style-type: none">• del Servizio n. 1 l'IIC abbia un fabbisogno che persiste per un tempo indeterminato (e che è chiamato d'ora in poi "il Fabbisogno n. 1"),• del Servizio n. 2 l'IIC abbia un fabbisogno che persiste per un tempo indeterminato (e che è chiamato d'ora in poi "il Fabbisogno n. 2");
CONSIDERATO	che l'IIC è tenuto ad acquisire ognuno dei due suddetti Servizi (chiamati d'ora in poi individualmente "il Servizio" e collettivamente "i Servizi") nel rispetto del principio della durata certa e determinata delle forniture di beni e servizi fissato per i contratti dello Stato dai co. I e II dell'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923 nonché ribadito per gli appalti pubblici dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
OSSERVATO	che sul mercato nel quale i Servizi sono scambiati (e che è chiamato d'ora in poi "il Mercato"), l'IIC ha modo di acquisire i Servizi nel rispetto del citato principio;
RILEVATO	che dal medesimo principio deriva l'obbligo dell'IIC di definire l'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno n. 1 e il Fabbisogno n. 2;
CONSTATATO	che l'ordinamento degli Istituti Italiani di Cultura non prescrive loro di formare tanto un bilancio preventivo annuale quanto un bilancio preventivo pluriennale;
CONSIDERATO	che per questo motivo lo stesso ordinamento fa agli Istituti Italiani di Cultura divieto implicito di formare il predetto bilancio pluriennale;
CONSTATATO	che questo divieto preclude all'IIC di fare su una qualsiasi delle variabili attinenti alle sue attività istituzionali (come gli eventi culturali e i corsi di lingua e cultura italiane), previsioni riferite a ciascuno degli anni successivi a quello corrente, salvo che nella formazione del Bilancio Preventivo per l'anno successivo al corrente o comunque nel caso in cui tali previsioni siano necessarie a garantire nello stesso anno successivo la continuità di una o più delle medesime attività;
CONSTATATO	che con riferimento ad un qualunque periodo né il Fabbisogno n. 1 né il Fabbisogno n. 2 dipendono da nessuna di queste variabili;



OSSERVATO	che pertanto l'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno n. 1, e quello entro cui quantificare il Fabbisogno n. 2, possono superare quello entro cui il predetto divieto impone all'IIC di prevedere le summenzionate variabili;
CONSTATATO	che riguardo a un qualunque periodo il Fabbisogno n. 1 si presenta come un'esigenza che persiste ininterrottamente per tutto lo stesso periodo e che in ogni suo istante ha per oggetto un'unità del Servizio n. 1;
RILEVATO	che le inattese complessità causate dall'epidemia di Covid-19 nella gestione di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, e l'urgenza con cui è stato necessario far fronte alle stesse, hanno determinato negli anni 2020 e 2021 notevoli aumenti dei prezzi del Servizio n. 1 e che probabilmente la dinamica dei medesimi rallenterà, via via che si normalizzi l'emergenza provocata dalla predetta epidemia;
RITENUTO	che questo motivo nonché il principio di economicità rendano prudente e opportuno fissare al 31 dicembre 2022 il termine dell'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno n. 1;
CONSTATATO	che il Fabbisogno n. 2 si presenta come un'esigenza che ricorre, ogniqualvolta cessi la validità della formazione in cui consiste il Servizio n. 2, ed ogniqualvolta si abbia un altro evento che renda necessaria la medesima formazione;
CONSTATATO	che in genere gli operatori economici presenti sul Mercato, offrono ambo i Servizi;
CONSTATATO	che in base ai prezzi correnti sul Mercato per ciascuno dei due Servizi, ed al numero di dipendenti che devono ricevere la formazione nella quale consiste il Servizio n. 2, il valore stimato del Servizio n. 2 è piccolo in rapporto a quello del Servizio n. 1;
RITENUTO	che secondo i principi di efficienza e di economicità queste due ultime constatazioni rendano assai opportuno acquisire i Servizi da un unico operatore economico;
RITENUTO	che dunque l'orizzonte temporale entro cui quantificare i Fabbisogni n. 1 e n. 2 – che saranno soddisfatti per mezzo di un solo contratto concluso sulla base della presente Determina (e chiamato d'ora in poi "il Contratto") – debba coincidere con il 2022;
RITENUTO	opportuno soddisfare tramite la fornitura di seguito descritta (e chiamata d'ora in poi "la Fornitura"), i Fabbisogni n. 1 e n. 2 riferiti all'anno 2022:

Servizio n. 1

Il Servizio n. 1 consiste nello svolgere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'IIC, e in particolare:

(a) tutti i compiti, le funzioni e le attività del RSPP previsti dalla normativa slovena, incluse tutte le attività che sono prescritte dalla Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) e in particolare dal suo art. 17 riguardo alla valutazione dei rischi, al documento di valutazione dei rischi (izjava o varnosti z oceno tveganja) nonché a produzione, modifica e aggiornamento della valutazione dei rischi e dello stesso documento;

(b) tutte le attività che a norma della ZVZD-1 attengano a gestione, informazione e formazione dei lavoratori riguardo a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse informazione e formazione dei lavoratori incaricati di sicurezza antincendio, primo soccorso ed evacuazione.

Servizio n. 2

Il Servizio n. 2 consiste nell'impartire a tre dipendenti dell'IIC nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la formazione necessaria all'assunzione dell'incarico di Addetto alle Emergenze (cioè dell'incarico – previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 81 del 2008 – di attuare le misure di prevenzione degli incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro).



- CONSTATATO che, determinando a norma del combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, il valore del Contratto, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01 (intitolata *Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio* e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del giorno 11 novembre 2021), si ottiene che tale valore non supera il tetto di Euro 40.000,00 netti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fissato dalla lettera a) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017;
- OSSERVATO che perciò lo stesso art. 7 consente all'IIC d'individuare l'affidatario della Fornitura tramite affidamento diretto, anche non preceduto dalla consultazione di due o più operatori economici;
- CONSTATATO che, nel procurarsi la Fornitura ai sensi del citato art. 7, l'IIC, essendo un Ufficio estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), non è soggetto né all'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati telematici riservati alle acquisizioni di beni o di servizi attuate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, né all'obbligo di ricorrere alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici S.p.A. (CONSIP) né all'obbligo di aderire ai contratti comunque stipulati dalla CONSIP, né all'obbligo di ricorrere ad altri tipi di centralizzazione della spesa o di aggregazione di quest'ultima;
- CONSTATATO che su richiesta dell'IIC l'operatore economico CPV d.o.o. – avente davčna številka SI10973907 (e chiamato d'ora in poi "l'OE") – ha fatto pervenire all'IIC la proposta registrata nel protocollo dell'IIC in data 21 dicembre 2021 al n. 0000223 (e chiamata d'ora in poi "la Proposta");
- PRESO ATTO di ciò che nell'ambito della Proposta l'OE ha dichiarato in merito ai requisiti previsti dall'art. 9 del D.M. n. 192 del 2017;
- RITENUTO che alla luce delle condizioni del Mercato:
- la somma di Euro 1.176,00 (millecentosettantasei/00), netta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che nella Proposta l'OE ha chiesta quale corrispettivo del Servizio n. 1, risulta essere un congruo compenso onnicomprensivo del Servizio n. 1;
 - la somma di Euro 105,00 (centocinque/00), netta dell'IVA, che nella Proposta l'OE ha chiesta quale corrispettivo del Servizio n. 2, risulta essere un congruo compenso onnicomprensivo del Servizio n. 2;
- CONSTATATO che la richiesta sulla base della quale l'IIC ha ottenuto la Proposta, prevede il divieto di subappaltare totalmente o parzialmente la Fornitura;
- CONSTATATO che la Fornitura può esser variata nelle misure previste dal co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- CONSTATATO che, operando al di fuori del territorio in cui la Repubblica Italiana esercita la propria sovranità, l'IIC è privo dei poteri autoritativi ascritti alle Amministrazioni Pubbliche italiane dal co. 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- OSSERVATO che per questa ragione l'IIC ha facoltà di pattuire secondo la propria convenienza:
- vuoi una clausola del Contratto la quale attribuisca all'IIC un'opzione che consiste nel potere di aumento definito dal co. 12 del citato art. 106;
 - vuoi una clausola del Contratto la quale dia all'IIC una facoltà di recesso atta a produrre effetti uguali a quelli del potere di riduzione definito dal co. 12 dello stesso articolo;
- CONSTATATO che consuetudini del Mercato e modesto valore del Contratto impediscono all'IIC di prevedere nel Contratto questa facoltà di recesso e che, quand'anche così non fosse, la stessa facoltà non procurerebbe all'IIC un miglior soddisfacimento del Fabbisogno n. 1 o del Fabbisogno n. 2 cui consegue l'acquisizione della Fornitura;



RITENUTO	che quanto sopra argomentato intorno all'orizzonte temporale entro cui quantificare i Fabbisogni n. 1 e n. 2, renda inopportuno inserire nel Contratto un'opzione consistente nel potere di aumento definito dal co. 12 del citato art. 106;
CONSTATATO	che l'IIC ha sede e opera unicamente in un Paese dell'Unione Europea;
CONSTATATO	che dal diritto della Repubblica di Slovenia l'IIC è considerato struttura di pertinenza dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica di Slovenia;
OSSERVATO	che secondo il D.M. n. 51 del 2012 queste ultime due constatazioni implicano che si applichi alla Fornitura esclusivamente la normativa della Repubblica di Slovenia che disciplina salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
CONSTATATO	che il Contratto andrà eseguito fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
RILEVATO	che ai sensi del co. 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 le norme del D.P.R. n. 62 del 2013 relative all'appaltatore e al suo personale non possono essere considerate norme di principio dello stesso Decreto Legislativo, perché in quest'ultimo non vi è nemmeno rinvio alle medesime;
RITENUTO	che gli interessi del MAECI possano essere meglio tutelati, solo qualora il Contratto contenga le seguenti previsioni: <ul style="list-style-type: none">• l'OE provvede a proprio nome e per proprio conto a ingaggiare, assumere, reclutare o altrimenti utilizzare le persone di cui l'OE necessita per adempiere le obbligazioni impostegli dal Contratto;• l'OE adempie agli obblighi conseguenti al fatto di assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;
CONSTATATO	che alla luce delle consuetudini del mercato sloveno il corrispettivo della Fornitura non deve essere pagato in anticipo né interamente né parzialmente;
CONSTATATO	che nella richiesta con cui ha ottenuto la Proposta, l'IIC ha stabilito che il compenso del Servizio n. 1 sia pagato in dodici rate uguali fra di loro e corrispondenti ai mesi di calendario del 2022, e che il corrispettivo del Servizio n. 2 sia pagato in un'unica soluzione;
CONSTATATO	che nella stessa richiesta l'IIC ha stabilito che ognuna di queste rate e il corrispettivo del Servizio n. 2 siano pagati, solo dopo che l'IIC ha accertato la regolare esecuzione della corrispondente parte della Fornitura ed ha ricevuto dall'OE la relativa fattura (o altro documento equivalente);
CONSTATATO	che la Proposta stabilisce che l'IIC paghi ciascuna di dette rate ed il corrispettivo del Servizio n. 2 entro il trentesimo giorno successivo all'emissione della corrispondente fattura;
CONSTATATO	che con riguardo alla Fornitura l'OE, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto alla fatturazione elettronica di cui ai commi da 209 a 213 dell'art. 1 della Legge n. 244 del 2007;
CONSTATATO	che riguardo all'affidamento della Fornitura l'IIC non deve acquisire il codice unico di progetto (CUP);
CONSTATATO	che l'OE, non essendo stabilito nella Repubblica Italiana, non è tenuto a osservare la normativa italiana sulla tracciabilità dei flussi finanziari dettata dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 2010 e loro successive modifiche e dall'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 (e chiamata d'ora in poi "la NTF");
CONSTATATO	il fatto che il Contratto non ricade fra quelli definiti alla lettera c) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 ed al co. 3 dello stesso articolo;
CONSTATATO	che ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 192 del 2017 questo fatto implica che, salvi i casi d'impossibilità o di estrema difficoltà individuati a norma dell'art. 24 del medesimo Decreto, gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010, siano sostituiti dall'obbligo dell'IIC di pagare con modalità tracciabili il compenso della Fornitura;
CONSTATATO	che nulla impedisce che il compenso della Fornitura sia pagato tramite lo strumento tracciabile del bonifico bancario;



PRESO ATTO	degli strumenti di pagamento disponibili nella Repubblica di Slovenia, e in specie di quelli resi disponibili all'IIC dalla banca affidataria dei servizi di cassa e tesoreria dell'IIC;
CONSTATATO	che alcuni di tali strumenti di pagamento sloveni – come i corrispondenti strumenti italiani – includono una casella dedicata alla causale del pagamento, e che nessuno di tali strumenti sloveni – a differenza di detti strumenti italiani – include una casella dedicata al CIG;
CONSTATATO	che negli strumenti di pagamento sloveni che includono la casella della causale del pagamento, questa casella può essere composta da un numero di caratteri inferiore a quello dei caratteri dai quali è formato il CIG;
OSSERVATO	che la situazione degli strumenti di pagamento sloveni fin qui descritta, può essere un ostacolo oggettivo e insuperabile al fatto che riguardo al pagamento del compenso della Fornitura l'IIC rispetti la NTF;
CONSTATATO	che per l'OE è indifferente ricevere il corrispettivo della Fornitura sul conto bancario cui affluiscono i compensi pagati all'OE dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, oppure su altro conto bancario;
RITENUTO	che per questo motivo il Contratto possa imporre all'OE di ricevere il corrispettivo della Fornitura sul conto bancario cui affluiscono detti compensi;
CONSTATATO	che l'atto d'inserire nelle fatture (o in un altro documento equivalente) il CIG è una formalità assolutamente non onerosa per l'OE;
RITENUTO	che per questo motivo il Contratto possa imporre all'OE d'inserire il CIG nei predetti documenti;
CONSTATATO	che, determinando il valore del Contratto secondo il combinato composto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall'art. 8 del D.M. n. 192 del 2017, e, se necessario, impiegando a tal fine i tassi di cambio fissati dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C 457/01, si ottiene che tale valore non supera la soglia stabilita dal combinato composto dalla lettera b) del co. 2 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 e dall'art. 4 della Direttiva 2014/24/UE;
CONSIDERATO	che per questa ragione l'art. 15 del D.M. n. 192 del 2017 dà all'IIC facoltà d'inserire nel Contratto una clausola secondo cui l'OE deve assicurare con garanzia fideiussoria l'adempimento delle obbligazioni che saranno assunte tramite il Contratto dall'OE;
RILEVATO	che alla luce del modesto valore della Fornitura le consuetudini del mercato sloveno non permettono all'IIC di ottenere che l'OE assicuri con una cauzione o con un'altra garanzia reale o personale l'adempimento delle medesime obbligazioni;
CONSTATATO	che ai Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013 l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha dato seguito indicando all'IIC limiti di diritto sloveno entro i quali il MAECI e qualunque altro soggetto pubblico italiano sia sottoposto alla normativa italiana su accessibilità, comunicazione, trasparenza e pubblicazione di atti e informazioni prodotti o detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sono tenuti ad adempiere nella Repubblica di Slovenia gli obblighi imposti loro da questa stessa normativa italiana;
RITENUTO	che l'indirizzo così espresso dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia, sia coerente sia con il Regolamento (UE) 2016/679 e in specie con il sistema formato dai considerando n. 153 e 154 e dagli artt. 4, 5 e 6, sia colla Direttiva (UE) 2016/943 e in particolare col sistema formato dal considerando n. 11 e dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5;
RILEVATO	che in caso di controversie relative all'esecuzione del Contratto l'interesse principale e sostanziale dell'IIC è di norma quello di ottenere la Fornitura in maniera regolare e puntuale;
CONSTATATO	il fatto che il Contratto va eseguito nella Repubblica di Slovenia;
RITENUTO	che questo stesso fatto implichi che l'IIC possa soddisfare nella maniera più efficace il predetto interesse principale e sostanziale individuando il diritto della Repubblica



	di Slovenia quale <i>lex contractus</i> e attribuendo al foro di Lubiana la competenza sulle liti comunque inerenti al Contratto;
CONSTATATO	che ai sensi del diritto della Repubblica di Slovenia la forma dei contratti ai quali il Contratto va ricondotto, è libera e può quindi consistere anche in uno scambio di lettere cartacee o di lettere cartacee scansionate e inviate per posta elettronica;
RILEVATO	che l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Slovenia non ha determinato secondo il co. 6 dell'art. 7 del D.M. n. 192 del 2017 la lingua nella quale l'IIC deve formare gli atti delle procedure di affidamento svolte a norma dello stesso Decreto;
RITENUTO	che perciò l'IIC debba motivare la scelta della lingua in cui il Contratto sarà formato;
CONSTATATO	che, per rendere pienamente comprensibile all'OE la propria richiesta della Proposta e per ottenere dalla competente Autorità slovena l'esenzione della Fornitura dall'IVA, l'IIC ha chiesto all'OE di formare in lingua slovena la Proposta;
CONSIDERATA	l'opportunità di rendere più agevoli i controlli sul Contratto;
RITENUTO	che per questi due motivi il Contratto vada formato nelle lingue italiana e slovena;
CONSTATATO	che a norma del sistema costituito dall'art. 7 della Legge n. 401 del 1990, dall'art. 3 della Legge n. 20 del 1994 e dal co. 1 dell'art. 8 della Legge n. 147 del 2000, né l'acquisizione della Fornitura né il Contratto sono soggetti ad atti autorizzativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né ad atti approvativi di Uffici del MAECI o di altra Amministrazione Pubblica né al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
OSSERVATO	che per questo motivo non debbono essere inserite nel Contratto clausole che: <ul style="list-style-type: none">• sospendono l'efficacia del Contratto fino al momento in cui tali atti approvativi divengano tutti efficaci e detto controllo preventivo abbia esito positivo,• prevedono l'automatica risoluzione del Contratto, se almeno uno degli stessi atti non diviene efficace o se lo stesso controllo preventivo abbia esito negativo;
RITENUTO	che per questo motivo l'efficacia del Contratto possa decorrere dal momento in cui il Contratto risulta concluso;
CONSTATATO	che a norma del co. 1 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto una clausola che in qualsiasi caso vieta all'OE di cedere il Contratto;
CONSIDERATO	che secondo il co. 1 dell'art. 17 del D.M. n. 192 del 2017 l'IIC è tenuto a inserire nel Contratto clausole risolutive espresse che individuino quali cause di risoluzione dello stesso quelle definite all'art. 73 della Direttiva 2014/24/UE, e il grave inadempimento;
PRESO ATTO	della nozione di grave inadempimento definita dall'art. 1455 del Codice Civile, e del concetto di clausola risolutiva espressa definito dall'art. 1456 dello stesso Codice;
PRESO ATTO	della conseguente necessità d'individuare nel Contratto ogni obbligazione dell'OE la violazione della quale è un grave inadempimento dell'OE;
RITENUTO	che sia un grave inadempimento dell'OE ciascuna delle seguenti condotte dell'OE: <ul style="list-style-type: none">• l'OE non provvede a proprio nome e per proprio conto ad assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare le persone necessarie all'esecuzione del Contratto;• l'OE non adempie gli obblighi conseguenti al fatto d'assumere, ingaggiare, reclutare o altrimenti utilizzare queste stesse persone;• l'OE cede il Contratto;• l'OE subappalta in tutto o in parte la Fornitura;
CONSTATATO	che quanto argomentato sull'orizzonte temporale entro cui quantificare il Fabbisogno, implica l'impossibilità di rinnovare il Contratto e l'inopportunità di prorogarlo;
PRESO ATTO	della comunicazione registrata nel protocollo dell'IIC al n. 0000228 il 24 dicembre 2021 e indicante le acquisizioni di beni e di servizi per le quali l'IIC può ottenere nel 2022 l'esenzione dall'IVA;
PRESO ATTO	che l'acquisizione della Fornitura rientra fra queste acquisizioni;
CONSTATATO	che la spesa di Euro 1.281,00 – la quale consegue all'acquisizione della Fornitura – è pluriennale;



CONSTATATO	che di questa spesa: <ul style="list-style-type: none">• l'importo di Euro 1.183,00 (millecentoottantatre/00) – corrispondente al totale delle rate I-XI e del corrispettivo del Servizio n. 2 – va imputato al cap. II.06 “Spese per sorveglianza e sicurezza” sul Bilancio Preventivo dell’IIC per l’anno 2022;• l'importo di Euro 98,00 (novantotto/00) – pari a quello della rata XII – va imputato al cap. II.06 sul Bilancio Preventivo dell’IIC per l’anno 2023;
ACCERTATO	che alla data della presente Determina sussiste per detto importo di Euro 1.183,00 la copertura finanziaria in termini di cassa;
OSSERVATO	che per il cap. II.06 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell’IIC per l’anno 2022 sarà quindi previsto uno stanziamento non inferiore a detto importo di Euro 1.183,00;

DETERMINA

- (1) che con l’OE sia concluso un contratto d’appalto di servizio i cui elementi essenziali sono delineati nel preambolo della presente Determina;
- (2) che si addivenga alla conclusione del medesimo contratto tramite affidamento diretto;
- (3) che, a decorrere dalla data della presente Determina, nel conto corrente di gestione dell’IIC l’importo di Euro 1.183,00 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa relativa al totale delle rate I-XI e del compenso del Servizio n. 2 previsti dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;
- (4) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel conto corrente di gestione dell’IIC l’importo di Euro 98,00 sia accantonato quale copertura finanziaria della spesa relativa alla rata XII prevista dal suddetto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa;
- (5) che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel cap. II.06 “Spese per sorveglianza e sicurezza” delle Uscite del Bilancio Preventivo dell’IIC per il 2022 l’importo di Euro 1.183,00 sia impegnato per la spesa relativa al totale delle rate I-XI e del compenso del Servizio n. 2 previsti da detto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa e che, se l’obbligazione che impone la spesa corrispondente ad uno qualsiasi di questi pagamenti, non si estingue entro il 2022, così sia fatto per tale obbligazione all’inizio di ogni anno successivo al 2022 nel cap. II.06 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell’IIC per tale anno successivo, finché detta obbligazione non si estingua;
- (6) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel cap. II.06 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell’IIC per il 2023 l’importo di Euro 98,00 sia impegnato per la spesa relativa alla rata XII prevista da detto contratto, e sia reso indisponibile per qualsiasi altra spesa e che, se l’obbligazione che impone la spesa corrispondente a tale rata, non si estingue entro l’anno 2023, così sia fatto all’inizio di ciascun anno successivo al 2023 nel cap. II.06 delle Uscite del Bilancio Preventivo dell’IIC per tale anno successivo, fino a che detta obbligazione non si estingua;
- (7) che il giorno in cui diventa efficace un qualunque incremento dell’aliquota ordinaria dell’IVA, siano di conseguenza adeguati impegni e accantonamenti eseguiti secondo i precedenti punti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6;
- (8) che il giorno in cui scade l’obbligazione avente ad oggetto la rata XI, l’eventuale differenza fra l’importo accantonato in esecuzione del precedente punto n. 3 ed incrementato in esecuzione del precedente punto n. 7, e il totale delle rate I-XI e del compenso del Servizio n. 2 sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell’IIC e la corrispondente differenza fra l’importo impegnato in esecuzione del precedente punto n. 5 ed incrementato in esecuzione del precedente punto n. 7, e il totale delle stesse rate sia disimpegnata nel suddetto cap. II.06;
- (9) che il giorno in cui scade l’obbligazione avente ad oggetto la rata XII, l’eventuale differenza fra l’importo accantonato in esecuzione del precedente punto n. 4 ed incrementato in esecuzione del precedente punto n. 7, e quello della rata XII sia disaccantonata nel conto corrente di gestione dell’IIC e la corrispondente differenza fra l’importo impegnato in esecuzione del precedente punto n. 6 ed incrementato in esecuzione del precedente punto n. 7, e quello della stessa rata sia disimpegnata nel suddetto cap. II.06;
- (10) che dal giorno in cui la singola obbligazione rientrante fra quelle suddette, si estingue per qualunque causa diversa dall’adempimento, il corrispondente importo accantonato in esecuzione dei precedenti punti



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Istituto Italiano di Cultura di Lubiana



n. 3, n. 4 e n. 7, sia disaccantonato nel conto corrente di gestione dell'IIC e il corrispondente importo impegnato in esecuzione dei precedenti punti n. 5, n. 6 e n. 7, sia disimpegnato nel suddetto cap. II.06.

Lubiana, 24 dicembre 2021

(firma autografa omessa)



ALLEGATO N. 1 DELLA DETERMINA DEL 24 DICEMBRE 2021
SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLE FUNZIONI DI RSPP DELL’IIC,
E SUL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI IDONEI ALL’INCARICO DI ADDETTO ALLE EMERGENZE

I) DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16
- Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4

II) LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare il co. II dell’art. 97
- R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e in particolare gli artt. 12, 16, 16-bis, 17 e 19
- Codice Civile e in particolare gli artt. 1455 e 1456
- D. Lgt. n. 692 del 1° agosto 1945
- D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947
- D.P.R. n. 797 del 30 maggio 1955 e in particolare gli artt. 27 e 28
- Legge n. 463 del 4 luglio 1959
- D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e in particolare il co. VI dell’art. 30, gli artt. 86 e 168 e il co. I dell’art. 269
- D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971
- D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e in particolare l’art. 17-ter
- D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e in particolare l’art. 25
- D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e in particolare l’art. 48-bis
- D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 23, 53, 54, 67, 71, 163 e 169
- Legge n. 233 del 2 agosto 1990 e in particolare gli artt. 1 e 2
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e in particolare i Capi II e V
- Legge n. 329 del 5 novembre 1990
- Legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e in particolare gli artt. 7, 8, 14 e 15
- D.-L. n. 384 del 19 settembre 1992, convertito dalla Legge n. 438 del 14 novembre 1992, e in ispecie gli artt. 3-bis e 3-ter
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e in particolare l’art. 3
- Legge n. 335 del giorno 8 agosto 1995 e in particolare l’art. 2
- D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996
- Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e in particolare il co. 212 dell’art. 1
- D. Lgs. n. 182 del 30 aprile 1997
- D. Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 e in particolare l’art. 6.
- Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 e in particolare il co. 1 dell’art. 1
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e in particolare l’art. 26



- Legge n. 147 del 26 maggio 2000 e in particolare l'art. 8
- Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e in particolare l'art. 58
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 23
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e in particolare l'art. 11
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
- D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
- Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e in particolare i co. 65 e 67 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- D. Lgs. n. 307 del 15 dicembre 2006
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e in particolare i co. 188, 449 e 450 dell'art. 1
- Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare i commi da 96 a 115 e 117 e i commi da 209 a 213 dell'art. 1 e il co. 574 dell'art. 2
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare il co. 2 dell'art. 3
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in particolare i co. 225 e 226 dell'art. 2
- Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e in particolare l'art. 34
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e in particolare gli artt. 3 e 6
- D.-L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e in particolare l'art. 27
- D.-L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito dalla Legge n. 94 del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 8
- D.-L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e in particolare l'art. 1
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare i commi 15, 16, 27, 32 e 34 dell'art. 1
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e in particolare il co. 157 e 158 dell'art. 1
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- D.-L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e in particolare gli art. 9, 10 e 25
- Legge n. 125 del giorno 11 agosto 2014 e in particolare l'art. 3
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e in particolare i commi da 54 a 89 dell'art. 1
- D.-L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, e in particolare il co. 12-undecies dell'art. 10
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e in particolare l'art. 7
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare gli artt. 1, 3, 4, 17, 19, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 42, 45, 48, 63, 80, 94, 95, 102 e 163
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e in particolare gli artt. 10 e 12

III) ATTI REGOLAMENTARI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 ed in particolare gli artt. 36, 45, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 93, 94, 101, 102 e da 269 a 276
- D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994
- D.M. n. 392 del 27 aprile 1995 e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 48, 63, 72, 79 e 83
- D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010
- D.M. n. 51 del 16 febbraio 2012 e in particolare gli artt. 3 e 4
- D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
- D.M. n. 1600/1759 del 18 settembre 2014
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- D.M. n. 192 del 2 novembre 2017
- Comunicati del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 15 luglio 2011, del 29 aprile 2013, del 22 ottobre 2013
- Delibera dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con le Delibere del giorno 8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2015
- Delibera dell'ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016
- Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 2 marzo 2011 e n. 243 del 15 maggio 2014
- Comunicato dell'AVCP del 18 dicembre 2012
- Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 59 del 15 luglio 2013



- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016
- Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni
- Comunicati del Presidente dell'AVCP del 7 settembre 2010 e del 2 maggio 2011
- Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 febbraio 2016,
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Aggiornamento del Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016*)
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13 luglio 2016 (*Tempistiche di acquisizione del CIG*)
- Delibera dell'ANAC n. 1 del giorno 11 gennaio 2017
- Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, emanate dall'ANAC e pubblicate nel suo sito web

IV) ATTI D'INDIRIZZO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE EMESSI AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 401 DEL 1990

- Messaggi dell'Unità di Coordinamento della Segreteria Generale n. 0158105 e n. 0231122 del 2013, n. 0196458 del 2014, n. 0250369 del 2015, n. 0013852, n. 0053975, n. 0131674 e n. 0142820 del 2017, n. 0056480 e n.0078761 del 2018
- Messaggi del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali n. 0034992, n. 0085903 e n. 0182747 del 2018 e n. 0036654 e n. 0052971 del 2019
- Messaggio dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero n. 0120868 del 2019
- Messaggio dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) n. 0154012 del 2016
- Messaggi dell'Ufficio VIII della DGSP n. 0069899 del 2017
- Messaggi della Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni n. 0001542, n. 0047750, n. 0083327 e n. 0114695 del 2018

V) ATTI INTERPRETATIVI DELLA NORMATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Sentenza n. 5444 del 1° aprile 2003, colla quale la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha precisato che i contratti conclusi dalle Amministrazioni Pubbliche, devono avere a pena di nullità la forma scritta
- Relazione intitolata "L'attività contrattuale delle Amministrazioni Statali attraverso il mercato elettronico; benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto" e approvata dalla Corte dei Conti-Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 3/2013/G del 16 maggio 2013, e in specie la seguente parte del punto n. 6 del paragrafo intitolato *Conclusioni e raccomandazioni*: "salvo [...] gli acquisti da farsi all'estero segnalati dal M.A.E., [...], si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'inderogabilità delle disposizioni, in materia di ricorso a tutti gli strumenti informatici di acquisto"
- Risposta a interpello n. 15 del 28 settembre 2018 (*Applicazione della disciplina dello split payment – Articolo 17-ter, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212*)
- Risposta a interpello n. 17 del 28 settembre 2018 (*IRAP Enti pubblici – Articolo 3, comma 1, lettera e-bis), D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212*)

VI) NORMATIVA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

- *Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)* (Uradni list RS, št. 43/11) e in particolare l'art. 39
- *Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)* (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)
- *Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)* (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- *Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)* (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) e in particolare gli artt. 21, 47, 75 e 106
- Normativa slovena sulla proprietà intellettuale e in particolare la *Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)* (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)
- *Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)* (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)



- *Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo* (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08, 68/09, 82/11 in 109/13)
- *Parere legale sull'obbligo di allegare a istanze e dichiarazioni copia d'un documento d'identità o di riconoscimento* (registrato nel protocollo dell'IIC il 22 ottobre 2021 al n. 0000159)

Visti il D.P.R. n. 445 del 2000 e in particolare l'art. 18, il D. Lgs. n. 82 del 2005 e in particolare gli artt. 1, 22, 23 ter, 24 e 71, la Legge n. 190 del 2012 e in particolare l'art. 1, il D. Lgs. n. 33 del 2013 e in particolare l'art. 7-bis, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e in particolare l'art. 5 nonché la Determinazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 407/2020, io sottoscritto, Stefano Faggioli, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, ATTESTO che la presente copia informatica – prodotta per estratto dal documento originale analogico conservato agli atti dell'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, omettendo ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali non pertinenti alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013 – è composta da dodici pagine ed è conforme a detto documento originale.

Lubiana